ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI
PESARO

Contratto di Lavoro Provinciale 20 gennaio 1967 Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini stipulato in data 25 novembre 1966

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI

PESARO

Contratto di Lavoro Provinciale 20 gennaio 1967 Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini stipulato in data 25 novembre 1966

Contratto collettivo di lavoro per gli operai delle industrie edilizia ed affini della Provincia di Pesaro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 1966

Addì 20 *gennaio* 1967 *in Pesaro presso la sede dell'Associazione Industriali*

fra

— l'Associazione degli Industriali - Collegio dei Costruttori della Provincia di Pesaro Urbino - rappresentata dal Presidente Cav. Uff. Dott. Ing. Giuseppe Montagna e dalla delegazione composta dai Signori: Geom. Walter Urbinati, Geom. Luigi Mariotti, Celeste Mazza, Cav. Salvatore Pagnini, Geom. Gino Raffaelli, assistiti dal Segretario Generale della Associazione Avv. Carlo Gaudenzi e dal Dott. Antonio Marchetti;

e, in ordine alfabetico

— la Federazione Provinciale Edili Affini e Legno aderente alla Fe.N.E.A.L. rappresentata dal Sig. Emilio Vichi, con l'assistenza del Sig. Giuseppe Taras Segretario della Camera Sindacale Provinciale U.I.L.;

— la Federazione Provinciale Lavoratori delle Costruzioni e Affini della Provincia di Pesaro-Urbino aderente alla F.I.L.C.A. rappresentata dal Sig. Otello Godi della Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.;

— il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Pesaro-Urbino aderente alla F.I.L.L.E.A. rappresentato dai Sigg.: Pino Monaldi, Benito Severi, Lino Mengucci e Amato Palazzi, con l'assistenza del Sig. Aldo Bianchi della Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L.;

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato a Roma il 25 Novembre 1966, da valere per tutto il territorio della Provincia di Pesaro-Urbino.

ART. 1

QUALIFICHE

Con riferimento all'art. 5 del c.c.n.l., si confermano integralmente le qualifiche e relative esemplificazioni contenute nell'articolo stesso.

Al caposquadra — meglio definito al penultimo comma dell'art. 5 del c.c.n.l — si conviene di riconoscere una maggiorazione del 15 per cento, limitatamente al periodo in cui svolge tale mansione.

Dichiarazione a verbale

Esaminate le definizioni recate dall'art. 5 del contratto nazionale a proposito delle categorie del manovale specializzato e del manovale comune, le parti riconoscono e si danno atto che è configurabile solo in misura minima la presenza del manovale comune nei lavori di costruzione edilizia, giusta la esemplificazione riportata, alla voce corrispondente, dall'art. 5 del c.c.n.l.

ART. 2

ORARIO DI LAVORO

In relazione al disposto dell'art. 7 — II e III comma — del c.c.n.l. l'orario normale contrattuale di lavoro è stabilito per settimana come segue:

	1967	1968	1969
per i mesi di gennaio, novembre e dicembre	40	40	40
per i mesi di febbraio, marzo, luglio, agosto, settembre e ottobre	45	44	43
per i mesi di aprile, maggio e giugno	50	48	46

L'orario normale contrattuale di lavoro potrà essere ripartito su cinque giorni per settimana in modo da esonerare gli operai dal prestare attività lavorativa nella giornata del sabato.

Resta comunque inteso che l'orario normale settimanale di lavoro non verrà protratto oltre le ore 13 del sabato.

Le ore non lavorate nel giorno di sabato verranno recuperate negli altri giorni della settimana, entro i limiti consentiti dalle norme di legge e di contratto.

ART. 3

INDENNITA' SPECIALE

L'indennità speciale, di cui all'art. 15 del c.c.n.l., resta fissata nella misura del 9% da calcolarsi su paga base di fatto e indennità di contingenza.

ART. 4

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma del II comma dell'art. 24 del c.c.n.l., è fissata nella misura percentuale del 25%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al p. 3 dell'art. 21 del contratto.

ART. 5

LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 26 del c.c.n.l. l'indennità per lavori in alta montagna viene confermata nella misura del 10%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al p. 3 dell'art. 21 del contratto, per lavori eseguiti oltre i 900 metri sul livello del mare; la questione del trasporto degli operai in caso di lavori siti in particolari zone impervie, verrà definita caso per caso.

ART. 6

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni, applicate a norma degli artt. 42, 49 e 50 del c.c.n.l., è devoluto a favore della Cassa Edile, istituita a termini dell'art. 63 del c.c.n.l.

ART. 7

TRATTAMENTO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITA' NAZIONALI E INFRASETTIMANALI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione (vedi p. 3 art. 21 del contratto) di cui all'art. 34 del c.c.n.l., a corrispettivo del trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nel 22,30%, così composta:

— gratifica natalizia	10,00%
— ferie	5,60%
— festività nazionali e infrasettimanali	6,70%
Totale . . .	22,30%

Dichiarazione a verbale

A conferma di quanto riportato all'art. 34 del c.c.n.l. 25-11-1966, si dà atto che la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia spetta all'operaio anche in caso di ferie effettivamente godute e di sospensioni di lavoro non conseguenti da cause meteorologiche in genere; la percentuale deve essere computata in base all'orario normale di lavoro in vigore.

ART. 8

APPRENDISTATO

Con riferimento a quanto disposto dal II comma lett. *c*) dell'art. 53 del c.c.n.l. 18-12-1954 espressamente richiamato all'art. 61 del c.c.n.l. 25-11-1966 si stabilisce che per gli apprendisti in possesso della licenza o diploma di primo grado rilasciato da Scuole Professionali edili riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto di due anni col rispetto comunque del minimo di un anno di apprendistato.

Inoltre il periodo di apprendistato è ridotto di mezzo anno per coloro che cominciano il tirocinio a 16 anni compiuti e di un anno per coloro che cominciano il tirocinio a 17 anni compiuti.

Il capolavoro sarà compiuto presso l'Istituto Statale d'Arte « F. Mengaroni » di Pesaro o presso le Scuole Edili istituite a termini dell'art. 62 del contratto nazionale, ovvero presso le Aziende che saranno prescelte di volta in volta dalle parti contraenti.

ART. 9

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Il contributo per le Scuole Edili, a norma dell'art. 62 del c.c.n.l., resta confermato nella misura del 0,60% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia.

L'esazione di detto contributo è affidata alla Cassa Edile di Pesaro a decorrere dal 1-1-1968.

Le parti contraenti si impegnano inoltre di procedere alle opportune variazioni dello Statuto e del Regolamento della Scuola onde possa venire istituito un organo esecutivo atto a snellire il funzionamento amministrativo della Scuola e ad incoraggiare la partecipazione dei giovani ai corsi professionali.

ART. 10

COMPENSO ATTREZZI DI LAVORO E INDENNITA' DI MENSA

L'indennità, già in atto localmente per compenso attrezzi di lavoro portati dagli operai secondo le consuetudini locali e per la indennità sostitutiva di mensa, resta fissata nella misura del 6% (sulla retribuzione minima contrattuale e sulla indennità di contingenza) per tutte le ore effettivamente lavorate.

Dichiarazione a verbale

L'Associazione degli Industriali dichiara di rinviare alla scadenza del presente integrativo la sistemazione del compenso attrezzi di lavoro ed indennità di mensa in forme distinte ed autonome, con misure non collegate ad altri elementi retributivi.

ART. 11

PREMIO DI PRODUZIONE

In relazione al disposto di cui all'art. 18 del c.c.n.l. il premio di produzione viene istituito nella misura del 9% a decorrere dal 1 gennaio 1967 (detto premio va calcolato su paga base di fatto e indennità di contingenza).

ART. 12

CASSA EDILE

Il contributo a favore della Cassa Edile di cui all'art. 63 del c.c.n.l. viene fissato nella misura complessiva dell'1,10% degli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia, a carico in misura paritetica (0,55% e 0,55% rispettivamente) del datore di lavoro e del lavoratore.

Con protocolli aggiuntivi del presente contratto le Associazioni territoriali contraenti provvederanno agli adempimenti di cui ai comma 6, 7, 8 e 10 dell'art. 63 del contratto nazionale di lavoro.

ART. 13

QUOTE DI SERVIZIO

In relazione al disposto di cui all'art. 45 del c.c.n.l., vengono istituite le quote di servizio sindacale nella misura complessiva del 0,90% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione sui quali è computato il contributo alla Cassa Edile, a carico in misura paritetica (0,45% e 0,45% rispettivamente) del datore di lavoro e del lavoratore.

La quota di servizio sindacale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Le quote di servizio devono essere versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile di cui all'art. 12 del contratto integrativo unitamente al contributo paritetico alla stessa dovuto ai sensi dello stesso articolo.

ART. 14

INDENNITA' CONGIUNTURALE

L'indennità congiunturale, istituita con accordo provinciale del 3 gennaio 1963, resta bloccata, ai sensi del paragrafo 19 del verbale d'accordo sottoscritto il 14 novembre 1963 presso il Ministero del Lavoro, nella cifra in atto al 31 dicembre 1963.

ART. 15

ANZIANITA' DI MESTIERE

Con riferimento all'art. 38 del c.c.n.l. 25-11-1966, il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi alla anzianità di mestiere — stabilita nella misura dell'1% dal 1 gennaio 1967 e del 2% dal 1 gennaio 1968 — va calcolato sugli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia.

Detto contributo deve essere versato, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile di Pesaro.

Le Associazioni territoriali contraenti del presente contratto provvederanno a stabilire, con protocollo aggiuntivo, le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio, nonché la composizione ed i compiti degli organi di amministrazione e di controllo preposti alla speciale gestione.

ART. 16

COMITATO TECNICO PARITETICO

In conformità a quanto previsto dall'art. 58 del c.c.n.l. viene istituito in Provincia di Pesaro un Comitato Tecnico Paritetico composto di tre rappresentanti dei datori di lavoro e di un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

ART. 17

VALIDITA' E DURATA

Il presente contratto integrativo si applica per tutto il territorio della Provincia di Pesaro-Urbino a decorrere dal 1 gennaio 1967 e avrà efficacia fino al 31 dicembre 1969.

Qualora non sia disdetto da una delle parti con lettera raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza, s'intenderà rinnovato per tre anni, e così di seguito.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO CHE E' PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO PROVINCIALE 20-1-1967 INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 25-11-1966

Addì 23 febbraio 1967 in Pesaro presso la sede dell'Associazione Industriali si sono riuniti i sottoscritti rappresentanti responsabili delle Associazioni sindacali territoriali che hanno stipulato il contratto provinciale 20-1-1967 integrativo del c.c.n.l. 25-11-1966 per procedere agli adempimenti previsti dai commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 63 del citato contratto nazionale.

In proposito viene stabilito e convenuto quanto segue:

1) ai sensi e per gli effetti del 6 comma del citato art. 63 viene approvata integralmente la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile di Pesaro il giorno 8-2-1967 in materia di prestazioni assistenziali per l'anno 1967;

2) ai fini e per gli effetti dei commi 7 e 8 del citato art. 63 viene contrattualmente stabilito, entro i limiti proposti dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile e senza tener conto dell'importo del contributo a carico degli operai, che agli operai edili ammalati o infortunati spettano le seguenti integrazioni che fanno parte integrante del trattamento economico e normativo definito dal c.c.n.l. 25-11-1966 e dall'integrativo provinciale:

— in caso di malattia superiore a 21 giorni indennizzati dall'INAM e per tutto il periodo indennizzato con un massimo di 90 giorni:

a) L. 400 al giorno agli operai specializzati e qualificati;

b) L. 300 al giorno ai manovali e manovali specializzati;

c) L. 200 al giorno agli apprendisti;

— in caso di infortunio o malattia professionale per tutto il periodo indennizzato dall'INAIL e per un massimo di 90 giorni:

a) L. 400 al giorno agli operai specializzati e qualificati;

b) L. 300 al giorno ai manovali e manovali specializzati;

c) L. 200 al giorno agli apprendisti.

Il lavoratore ha diritto di richiedere le prestazioni di cui al comma precedente al proprio datore di lavoro, il quale, peraltro, è liberato dall'obbligazione di corrisponderle con l'integrale adempimento degli obblighi verso la Cassa Edile stabiliti dall'accordo provinciale 20-1-1967 — in applicazione del c.c.n.l. 25-10-1966 — sia per quanto riguarda gli accantonamenti della percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia, sia per quanto riguarda il versamento dei contributi e delle quote previsti dagli artt. 12, 13 e 15 del citato accordo 20-1-1967.

Tip. Melchiorri - Pesaro